

Edizione di martedì 27 settembre 2016

OPERAZIONI STRAORDINARIE

[Risvolti operativi della trasformazione in società semplice](#)

di **Davide David**

IVA

[Rimborso IVA per le imprese nel MOSS entro il prossimo 30 settembre](#)

di **Marco Peirolo**

REDDITO IMPRESA E IRAP

[Entro il 30 settembre l'opzione per la trasparenza fiscale](#)

di **Luca Mambrin**

RISCOSSIONE

[Riammissione alla rateazione per i ruoli scaduti al 30 giugno 2016](#)

di **Alessandro Perini**

IMPOSTE SUL REDDITO

[Tassazione dell'indennità per la cessazione del rapporto di agenzia](#)

di **Federica Furlani**

PROFESSIONI

[Multitasking per abitudine o per forza?](#)

di **Laura Maestri**

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Risvolti operativi della trasformazione in società semplice

di **Davide David**

Salvo proroghe dell'ultima ora, il 30 settembre è il termine ultimo per beneficiare delle agevolazioni previste dalla L. 208/2015 per la **trasformazione in società semplice** e occorre quindi predisporre ad adempiere ai vari obblighi che ne conseguono.

Un primo obbligo, riguardo al quale è opportuno prestare molta attenzione, è quello della **iscrizione dell'atto di trasformazione nel Registro delle imprese**.

A norma, infatti, dell'articolo 2500 cod. civ., le trasformazioni omogenee hanno effetto dall'ultimo degli adempimenti pubblicitari richiesti per la cessazione dell'ente che effettua la trasformazione.

È quindi quanto meno prudentiale, ai fini agevolativi, assicurarsi che l'atto di trasformazione venga pubblicato nel Registro delle imprese **entro il 30 settembre**, per avere la certezza di poter beneficiare del regime agevolativo previsto dalla L. 208/2015.

Pertanto è consigliabile **mantenere comunque l'iscrizione camerale** quale società semplice (nella sezione speciale) per dare pubblicità dell'esistenza di detta società e dei suoi legali rappresentanti.

Altri obblighi riguardano **l'ambito IVA**.

L'Agenzia delle entrate, con la **circolare n. 37/E/2016**, ha affermato che *"la trasformazione di una società commerciale in una società semplice di mera gestione immobiliare determina la cessazione dell'attività imprenditoriale. Con la conseguenza che, all'atto della trasformazione, la società trasformanda dovrà provvedere alla chiusura della partita IVA"*.

Da ciò l'obbligo di **comunicare all'Agenzia delle entrate, da un lato, la cessazione dell'attività imprenditoriale e la conseguente chiusura della partita IVA**, e, dall'altro, la continuazione di esercizio di attività non soggetta ad IVA, con conseguente **mantenimento del codice fiscale** attribuito (vedasi le istruzioni al modello AA7/10).

Per quanto concerne la data di cessazione dell'attività imprenditoriale è da ritenere che questa vada fatta coincidere con la data di **effetto** della trasformazione, come sopra individuata.

La chiusura della partita IVA per cessazione dell'attività imprenditoriale comporta inoltre **l'obbligo di "autoconsumare"** i beni della società (sia ai fini IVA che delle imposte dirette).

Per quanto concerne in generale gli obblighi di versamento, fatturazione, registrazione, liquidazione e dichiarazione è da ritenere, salvo che l'Agenzia delle entrate non si esprima diversamente, che per la trasformazione non operi quanto statuito dal comma 4 dell'articolo 35 del D.P.R. 633/1972 in merito alla decorrenza dei termini dall'ultimazione delle operazioni relative alla **liquidazione** dell'azienda.

Ciò dovrebbe comportare, in caso di locazione di immobili, l'obbligo di **fatturare (con IVA o in esenzione, a seconda del regime adottato) la quota di canone** riferita al periodo intermedio fino alla data di effetto della trasformazione, e di considerare invece la quota di canone successiva non soggetta ad IVA, con conseguente **applicazione dell'imposta di registro nella misura prevista per le locazioni non soggette ad IVA (con adempimento dei relativi obblighi di comunicazione e versamento)**.

Relativamente alle fatture di acquisto, salvo non intervengano specifici chiarimenti da parte dell'Agenzia delle entrate, **vi è il dubbio che la società possa portare in detrazione la sola IVA risultante da fatture emesse entro la data di effetto della trasformazione** e non anche quella per fatture emesse successivamente, anche qualora trattasi di fatture relative a servizi ultimati antecedentemente dalla data di effetto della trasformazione.

Ai fini reddituali la trasformazione in società semplice comporta la suddivisione dell'anno 2016 in due distinti periodi di imposta, il primo che va dal 1° gennaio 2016 (per le società con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare) fino alla data di effetto della trasformazione e il secondo che va da tale momento fino al 31 dicembre 2016.

Da ciò consegue che **la dichiarazione IVA per il 2016 deve essere presentata in forma autonoma**.

Qualora la dichiarazione IVA chiuda con un **saldo a credito è da ritenere che questo possa essere chiesto a rimborso a nome della società semplice**.

La dichiarazione dei redditi relativa al periodo "ante-trasformazione" va, invece, presentata nei seguenti termini:

- per le società di capitali entro l'ultimo giorno del nono mese successivo alla data di effetto della trasformazione;
- per le società di persone entro il 30 settembre 2017.

La dichiarazione dei redditi della società semplice relativa al periodo che andrà a chiudersi il 31.12.2016 andrà presentata entro il 30 settembre 2017 (indipendentemente che a trasformarsi sia stata una società di capitali o una società di persone).

Per il periodo **ante-trasformazione**, il **reddito d'impresa** da dichiarare andrà determinato sulla base di un **apposito conto economico** e varranno tutte le norme riguardanti il reddito d'impresa (comprese quelle concernenti le società di comodo).

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:



Master di specializzazione
LE OPERAZIONI STRAORDINARIE
CASO PER CASO
Firenze Milano Padova

IVA

Rimborso IVA per le imprese nel MOSS entro il prossimo 30 settembre

di **Marco Peirola**

Il **30 settembre 2016** scadrà il termine per chiedere il **rimborso** dell'IVA assolta, nell'anno 2015, in **Paesi UE** diversi da quello di stabilimento del richiedente, con istanza presentata per via telematica all'Autorità fiscale del Paese in cui il soggetto passivo è stabilito, che ne cura l'inoltro al Paese del rimborso dopo avere verificato, in preventiva, i **presupposti per la restituzione dell'imposta**. In particolare, l'istanza non viene inoltrata al Paese di rimborso nei casi in cui sia accertato che il richiedente, nel periodo di riferimento del rimborso:

- non ha svolto un'attività d'impresa, arte o professione;
- ha effettuato esclusivamente operazioni attive esenti o non soggette che non danno diritto alla detrazione dell'imposta;
- ha fruito della franchigia fiscale prevista per le piccole imprese, oppure del regime forfetario per il settore agricolo.

All'istanza **non deve essere allegato alcun documento cartaceo** a giustificazione della richiesta di rimborso; solo nel caso in cui sussistano ragionevoli dubbi in merito alla validità dell'istanza, il Paese di rimborso può richiedere la produzione degli originali cartacei dei documenti giustificativi, prevedendo anche che l'esecuzione del rimborso possa essere subordinata all'acquisizione in via telematica di una copia delle fatture o delle bollette doganali per gli acquisti le importazioni di importo pari ad almeno 1.000,00 euro, IVA esclusa.

Fermo restando che il termine del 30 settembre ha **natura decadenziale** (Corte di giustizia, 21 giugno 2012, causa C-294/11), dal punto di vista sostanziale, il rimborso è concesso se l'imposta chiesta in restituzione è detraibile, sicché – dal punto di vista oggettivo – è necessario che:

- i relativi acquisti siano **destinati alla realizzazione di operazioni imponibili** o ad esse assimilate ai fini dell'esercizio della detrazione;
- i beni/servizi acquistati non siano sottoposti, nel Paese membro di rimborso, a **limitazioni oggettive del diritto di detrazione**.

Sempre sotto il profilo oggettivo, il richiedente, nel periodo di riferimento del rimborso, non deve avere effettuato cessioni di beni e/o prestazioni di servizi territorialmente rilevanti nello Stato membro di rimborso, fatta **eccezione** per:

- i servizi non imponibili di trasporto internazionale e relativi servizi accessori;
- le cessioni e le prestazioni soggette al meccanismo del *reverse charge*.

Dal punto di vista soggettivo, è richiesto che l'operatore, nel periodo di riferimento del rimborso, non disponga, nello Stato membro di rimborso, di una stabile organizzazione **dalla quale vengono effettuate operazioni commerciali**, mentre è **irrilevante il possesso di una posizione IVA** derivante dall'identificazione diretta o dalla nomina di un rappresentante fiscale (Corte di giustizia, 6 febbraio 2014, causa C-323/12 e circolare Assonime 24 settembre 2010, n. 29, § 2.2).

A seguito delle novità introdotte dal D.Lgs. n. 42/2015, disposizioni particolari sono previste per gli operatori che aderiscono al **regime MOSS** (*Mini One Stop Shop*) ai fini dell'adempimento, **in via semplificata**, degli obblighi IVA connessi alle prestazioni di servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici rese a privati consumatori domiciliati o residenti all'interno della UE.

Gli **operatori extra-UE che operano nel "regime non UE"** possono presentare istanza di rimborso per l'IVA assolta in Italia sugli acquisti o sulle importazioni di beni e servizi, se iscritti al MOSS in Italia o in altro Paese membro, anche se:

- hanno effettuato nel territorio dello Stato prestazioni di servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici nei confronti di "privati consumatori";
- sono stabiliti in Paesi extra-UE diversi da quelli che garantiscono la condizione di reciprocità (attualmente, si tratta di Svizzera, Norvegia e Israele).

Tale previsione si pone in deroga alla regola generale in base alla quale, ai rimborsi chiesti dai soggetti passivi stabiliti in Paesi extra-UE che garantiscono la condizione di reciprocità, si applicano le **cause di esclusione soggettiva** previste dal primo comma dell'articolo 38-*bis*2 del D.P.R. n. 633/1972, per cui il rimborso non è ammesso nei confronti degli operatori che, nel periodo di riferimento, hanno effettuato operazioni territorialmente rilevanti in Italia diverse dalle prestazioni non imponibili di trasporto e relative prestazioni accessorie, nonché delle operazioni soggette a *reverse charge* di cui sia debitore d'imposta il cessionario/committente italiano.

Riguardo agli **operatori stabiliti in altro Paese membro iscritti al MOSS**, tra le operazioni attive che non precludono il diritto di rimborso sono comprese le prestazioni di servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici rese nei confronti di privati consumatori italiani. Resta inteso che il fornitore non residente identificato ai fini IVA in Italia, direttamente o per mezzo di un rappresentante fiscale per lo svolgimento di **attività diverse da quelle rientranti nel regime speciale** può esercitare la detrazione dell'IVA relativa agli acquisti e alle importazioni di beni e servizi effettuati nel territorio dello Stato (articolo 369-*undecies*, par. 2, della Direttiva n. 2006/112/CE).

Infine gli **operatori italiani registrati al MOSS** non possono applicare il regime speciale per i

servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici resi nei confronti di privati consumatori italiani, sicché in sede di liquidazione periodica **è possibile scomputare** l'imposta assolta in Italia da quella dovuta sulle prestazioni in esame. Nel caso, invece, in cui l'operatore nazionale registrato al MOSS non abbia reso servizi digitali a privati italiani, il credito IVA risultante dagli acquisti deve essere evidenziato nella dichiarazione annuale, con la possibilità di scegliere tra la richiesta di rimborso "ordinaria", cioè secondo le modalità previste dall'articolo 30 del D.P.R. n. 633/1972, e il riporto dell'eccedenza nelle dichiarazioni degli anni successivi.

Da ultimo, si ricorda che l'IVA relativa agli **acquisti effettuati in altri Paesi membri** può essere ivi detratta previa identificazione diretta o per mezzo di un rappresentante fiscale (articolo 369-*undecies*, par. 2, della Direttiva n. 2006/112/CE); in alternativa, l'imposta "a credito" può essere chiesta a rimborso, ai sensi dell'articolo 38-*bis*1 del D.P.R. n. 633/1972, anche se l'operatore nazionale ha reso prestazioni di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici nei confronti di "privati consumatori" ivi stabiliti (articolo 369-*undecies*, par. 1, della Direttiva n. 2006/112/CE).

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:



Seminario di mezza giornata

L'IVA NELL'E-COMMERCE

Bologna Firenze Milano Verona

The banner features a blue and white abstract background with a large blue arrow pointing right. The text is centered and uses a clean, sans-serif font.

REDDITO IMPRESA E IRAP

Entro il 30 settembre l'opzione per la trasparenza fiscale

di Luca Mambrin

Come noto, con il regime di trasparenza **fiscale il reddito della società partecipata è imputato ai soci**, indipendentemente dall'effettiva percezione, in proporzione alla quota di partecipazione agli utili.

Esistono due fattispecie:

- **trasparenza ex articolo 115 Tuir**: a tale regime possono accedere le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione, residenti nel territorio dello Stato, il cui capitale sia interamente posseduto da **società ed enti** rientranti nelle medesime tipologie, purché tutti i soci detengano direttamente una quota di partecipazione agli utili e una percentuale di diritti di voto in assemblea **non inferiore al 10% e non superiore al 50%**;
- **trasparenza ex articolo 116 Tuir**: a tale regime possono accedere le **società a responsabilità limitata** a ristretta base societaria, con **volume di ricavi** dichiarati nell'anno precedente non superiore al limite previsto per l'applicazione degli studi di settore (euro 5.164.569) e il cui capitale sia interamente posseduto da **soci persone fisiche di numero non superiore a 10** (20 in caso di società cooperative a responsabilità limitata). Per l'opzione dal 2016 sarà quindi necessario verificare i ricavi conseguiti nel 2015.

L'esercizio dell'opzione non è in ogni caso consentito quando:

- i soci fruiscano di riduzioni dell'aliquota Ires;
- la partecipata abbia optato per il consolidato nazionale o mondiale;
- la partecipata sia assoggettata a procedure concorsuali.

L'opzione per il regime o il suo rinnovo, è **irrevocabile per tre esercizi** della società partecipata, è **rinnovabile** ed **ha effetto dall'inizio dell'anno** nel quale è manifestata.

Essa **va esercitata**:

- **da parte dei soci**, persone fisiche (articolo 116 Tuir) o giuridiche (articolo 115 Tuir), **mediante comunicazione da inviare alla partecipata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno**.

È stata esplicitamente esclusa con la **risoluzione n. 185/E/2009** la possibilità di presentare tale comunicazione con **raccomandata a mano**; mentre nel caso di **Srl unipersonale** non è necessario l'invio della raccomandata in quanto la volontà dell'unico socio coincide con quella della società (**risoluzione n. 361/E/2007**).

È inoltre importante sottolineare che, nel caso di mancata comunicazione da parte anche di un solo socio, l'opzione per il **regime di trasparenza è inefficace**; inoltre la comunicazione deve essere preventiva rispetto all'opzione esercitata dalla società;

- **da parte della partecipata**, con la **dichiarazione presentata nel periodo d'imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l'opzione**. Quindi le società che intendono esercitare l'opzione per la trasparenza per il **triennio 2016 – 2018** dovranno comunicarla attraverso **la compilazione del quadro OP del modello Unico SC 2016 da presentare entro il prossimo 30 settembre 2016**. Entro tale data inoltre la società deve acquisire il consenso dei soci.

SEZIONE III Trasparenza fiscale (artt. 115 e 116 del TUIR)		OP11 Tipo comunicazione	Opzione ¹	Rinnovo ²	Conferma ³
		Codice fiscale		Codice fiscale	
		OP12 ¹		²	
		OP13 ¹		²	
		OP14 ¹		²	
		OP15 ¹		²	

In particolare **la sezione III del quadro OP** “*Comunicazioni per i regimi opzionali*” deve essere compilata dalla società trasparente per comunicare:

- l'**esercizio** dell'opzione per la trasparenza fiscale;
- il **rinnovo** dell'opzione per la trasparenza fiscale;
- la **conferma** del regime di tassazione per trasparenza.

Nel rigo **OP11** va barrata la **casella** in funzione della tipologia della comunicazione da effettuare, mentre nei rigi da **OP12 a OP15** vanno indicati i **codici fiscali dei soggetti partecipanti** ai sensi degli articoli 115 e 116 del Tuir; in particolare va riportato, in **colonna 1**, il **codice fiscale della persona fisica partecipante** e, in colonna 2, il **codice fiscale della società**.

La **mancata compilazione del quadro OP** del modello Unico SC 2016 da parte della società può essere **sanata** (se acquisito il consenso di tutti i soci) mediante invio della stessa **entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile**, trasmettendo un **modello unico integrativo** entro il **30.09.2017**. Inoltre è necessario contestualmente alla presentazione del

modello integrativo versare la **sanzione di euro 258** mediante F24, codice tributo "8114" e anno di riferimento quello del versamento.

Nel caso di società **costituite nel 2016** che intendono optare per il regime di trasparenza già a decorrere dall'anno 2016 è possibile comunque effettuare l'opzione attraverso il modello approvato con il **provvedimento del 17.12.2015** "*Comunicazioni per i regimi di tonnage tax, consolidato, trasparenza e per l'opzione Irap*".



RISCOSSIONE

Riammissione alla rateazione per i ruoli scaduti al 30 giugno 2016

di **Alessandro Perini**

Con la pubblicazione della **L. 160/2016** di conversione del D.L. 113/2016 sulla **Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 2016**, i contribuenti che sono **decaduti** dal beneficio della rateizzazione con **Equitalia** entro il **30 giugno 2016**, possono chiedere una nuova dilazione delle somme non ancora versate senza avere l'obbligo di pagare integralmente le rate scadute all'atto della domanda. La richiesta di riammissione deve essere fatta improrogabilmente entro e non oltre il 20 ottobre 2016.

La L. 160/2016 **individua in modo puntuale** le dilazioni scadute entro il 30 giugno 2016 che possono essere ammesse alla rimessione in termini. Dal 22 ottobre 2015 con l'entrata in vigore del D.Lgs. 159/2015 è **cambiato il numero di rate scadute** che causa la **decadenza dal beneficio della prima rateazione richiesta** dopo che è stata notificata la cartella esattoriale:

- per la **prima rateazione concessa fino al 21 ottobre 2015**, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione in caso di **mancato pagamento di 8 rate**, anche non consecutive;
- per la **prima rateazione concessa dal 22 ottobre 2015**, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione in caso di **mancato pagamento di 5 rate**, anche non consecutive.

Il contribuente che intende richiedere la riammissione alla rateizzazione (**senza dovere** immediatamente **pagare** le rate già scadute che hanno causato la decadenza, **almeno 8 o almeno 5 a seconda della data in cui era stata presentata la rateazione originaria**) dovrà utilizzare lo specifico modulo RR1 disponibile al link http://www.gruppoequitalia.it/equitalia/export/sites/equitalia/content/files/it/Modulistica/RR1-MODELLO-RIAMMISSIONE_DECADUTI.pdf, da presentare inderogabilmente **entro il 20 ottobre 2016** agli sportelli di Equitalia o via PEC all'indirizzo della sede di Equitalia territorialmente competente.

Una volta riammesso, il contribuente decadrà nuovamente in caso di **mancato pagamento di due rate** (anche non consecutive). Equitalia in presenza di rateazioni decadute può in ogni caso attivare le **procedure cautelari/esecutive** per il recupero del debito. La possibilità "**straordinaria**" offerta dalla L. 160/2016 **ripropone** quanto era già stato previsto **dal D.Lgs. 159/2015**, per la rateazioni decadute nel periodo tra il **22 ottobre 2013 e il 21 ottobre 2015** (l'istanza andava presentata entro il 21 novembre 2015).

È, in ogni caso, fatta sempre salva la facoltà per il contribuente decaduto da una rateazione **in qualsiasi data**, di essere **riammesso alla rateizzazione originaria**: in questo caso, però, **tutte le rate scadute** devono essere integralmente pagate al momento di **presentazione** della **nuova istanza**.

La rimessione in termini offerta dalla **L. 160/2016** riguarda anche le **dilazioni con l'Agenzia delle Entrate** relative ad **acquiescenze ad avvisi di accertamento** e ad **accertamenti con adesione decadute tra il 16 ottobre 2015 e il 1° luglio 2016**. Non vi sono limitazioni in ordine alle imposte oggetto di accertamento (imposte sui redditi, Iva, registro, ecc.). Non dovrebbero essere comprese, invece, le dilazioni derivanti da mediazione e conciliazione giudiziale (secondo quanto precisato dalla stessa Agenzia delle Entrate nella circolare n. 13/2016). Anche in questi casi la domanda deve essere presentata entro il **20 ottobre 2016** e la nuova decadenza dal piano di rateazione avverrà in caso di mancato pagamento di **una sola rata** entro la scadenza di quella successiva.

Un'altra novità prevista dalla L. 160/2016 è la possibilità di presentare per persone fisiche, società di persone, società di capitali, ecc., istanza di rateazione ad Equitalia **senza allegare documenti comprovanti la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica** per le **somme iscritte a ruolo di importo inferiore a € 60.000**. Concorre a determinare la nuova soglia di € 60.000, al posto di quella precedente di € 50.000, oltre all'importo per il quale si chiede la rateizzazione, anche il **debito residuo di piani di rateazione già in corso**. Il modulo per la richiesta o proroga di rateizzazione ordinaria per importi fino a € 60.000 per tutti i soggetti è disponibile al link
<http://www.gruppoequitalia.it/equitalia/export/sites/equitalia/content/files/it/Modulistica/20082016-R1-RICHIESTA-O-PROR-RATEIZZ-ORD-TUTTI-I-SOGGETTI.pdf>. L'importo di ciascuna rata non può in ogni caso essere inferiore a € 50.

Per i debiti iscritti a ruolo di ammontare superiore a € 60.000, ed anche per le cartelle di importo inferiore a € 60.000 ma che determinano iscrizione complessiva di ruoli che eccedono la soglia, **la concessione della rateazione** fino a 72 rate mensili è subordinata alla **verifica della situazione di obiettiva difficoltà economica** del contribuente, ai sensi dell'articolo 19 del D.P.R. 602/1973. Ai sensi della Direttiva 07.05.2013 di Equitalia, è stato stabilito che per gli importi superiori a € 60.000 la concessione della dilazione è subordinata alla verifica da parte dell'agente della riscossione **dell'Indice di Liquidità**:

- se **l'Indice di Liquidità** è di importo **maggiore o uguale a 1**, non sussiste il requisito della temporanea difficoltà economica;
- se **l'Indice di Liquidità** è di importo **minore a 1**, sussiste il requisito della temporanea difficoltà economica ed è possibile concedere la dilazione.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Seminario di specializzazione

GLI ATTI RISCOSSIVI E LA DIFESA DEL CONTRIBUENTE ►►

Milano

Treviso

IMPOSTE SUL REDDITO

Tassazione dell'indennità per la cessazione del rapporto di agenzia

di **Federica Furlani**

All'atto della **cessazione del rapporto di agenzia**, il preponente è tenuto a corrispondere all'agente una **indennità di fine mandato**, la cui disciplina è regolata in parte **dall'articolo 1751 cod. civ.** e più concretamente, per quanto riguarda ammontare e corresponsione, dagli **accordi economici di categoria** (A.E.C.) relativi ai diversi settori (commercio, industria, piccola e media industria, artigianato).

Questi ultimi stabiliscono che l'indennità è costituita da **tre componenti**.

1. Indennità di risoluzione del rapporto.

Totalmente **a carico delle ditte mandanti**, deve essere **accantonata annualmente** presso l'Enasarco in apposito Fondo – denominato F.I.R.R. – (Fondo Indennità Risoluzione Rapporto). Essa compete sia in caso di dimissioni da parte dell'agente, che in caso di disdetta da parte del preponente (purché non sia dovuta a colpa grave dell'agente, quale ritenzione indebita, concorrenza sleale, violazione del vincolo di esclusiva) e anche se non c'è stato alcun incremento di clientela o fatturato.

2. Indennità suppletiva di clientela.

Tale indennità è prevista nel caso in cui il **vincolo contrattuale si sciogla su iniziativa della casa mandante per fatto non imputabile all'agente**, ovvero in caso di dimissioni dell'agente dovute a sua invalidità permanente e totale o per conseguimento della pensione di vecchiaia Enasarco. Anche per tale emolumento non è necessario che vi sia stato incremento di clientela o fatturato.

3. Indennità meritocratica.

Tale indennità, aggiuntiva rispetto alle precedenti, è riconosciuta quando sono sostanzialmente rispettati i criteri di cui all'articolo 1751 cod. civ., e cioè **l'agente abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti**, dai quali il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi. L'indennità meritocratica spetta in misura non superiore alla differenza tra la somma delle due indennità di cui ai punti precedenti ed il valore massimo di cui al 3° comma dell'articolo 1751 cod. civ. (un anno medio provvisorio calcolato sugli ultimi cinque anni).

Mentre il **reddito che deriva dall'attività svolta dall'agente è qualificato reddito di impresa**, in quanto si tratta di attività oggettivamente contemplata fra quelle di impresa commerciale di cui all'articolo 2195 cod. civ., **le indennità per la cessazione dei rapporti di agenzia delle persone fisiche**, compresi gli acconti e le anticipazioni, ai sensi dell'articolo 56, comma 3, lett. a), del Tuir non concorrono alla formazione del reddito d'impresa, ma per espressa previsione **dell'articolo 53, comma 2, lett. e), Tuir**, sono considerate a tutti gli effetti **redditi di lavoro autonomo**.

Ai fini della loro tassazione, ai sensi **dell'articolo 17, comma 1, lett. d), del Tuir** tali redditi sono soggetti a **tassazione separata** salvo la facoltà per l'agente di **optare per la tassazione ordinaria** in sede di dichiarazione dei redditi (barratura colonna 7 sez. I **quadro RM** Unico PF). Su tale indennità deve essere applicata, ai sensi dell'articolo 25, comma 1, D.P.R. 600/1973, una **ritenuta del 20%**.

Il medesimo trattamento è previsto nel caso di attività di agenzia svolta da una **società di persone**: l'indennità percepita dalla società non costituisce infatti reddito di impresa ai sensi dell'articolo 56, comma 3, lett. a) Tuir, ma reddito da assoggettare a tassazione separata in capo al socio nell'anno di percezione, fatta salva la possibilità per lo stesso di optare per la tassazione ordinaria; come precisato poi anche nella **risoluzione n. 105/E/2005**, la ritenuta del 20% deve essere operata anche nel caso di indennità di fine mandato corrisposte ad agenti operanti in forma di società di persone.

Volendo pertanto inquadrare il trattamento fiscale in capo all'agente – persona fisica o società di persone – delle indennità percepite per la cessazione dei rapporti di agenzia, si evidenzia che:

- i fini dell'imposta sul valore aggiunto, è **esclusa dal campo di applicazione dell'Iva** ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lett. a), del D.P.R. 633/1972;
- ai fini previdenziali **non deve essere assoggettata al contributo Enasarco**;
- non concorre alla formazione del reddito d'impresa e **va assoggettata a tassazione separata** ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lett. d), del Tuir;
- al momento della liquidazione dell'indennità viene operata una **ritenuta a titolo di acconto nella misura del 20%**;
- l'agente può **optare in dichiarazione per la tassazione ordinaria**;
- deve essere compilato il **quadro RM** del modello Unico PF.

Quando invece le indennità sono percepite da un soggetto costituito come **società di capitali** sono **componenti positive di reddito d'impresa** da rilevare secondo il principio di **competenza economica** e pertanto:

- sono assoggettate ad **Ires**;
- non deve essere applicata la ritenuta d'acconto del 20%;
- non possono essere assoggettate a tassazione separata.



PROFESSIONI

Multitasking per abitudine o per forza?

di **Laura Maestri**

Non ricordo un incontro a cui ho preso parte negli ultimi tempi, in cui non si sia verificata una particolare situazione: tutti i partecipanti prima o poi **distolgono l'attenzione** dal dialogo e la focalizzano sul proprio **cellulare**, sul **tablet** o sul **PC**.

Ben poche persone oggi sono immuni dalla **compulsione** di monitorare continuamente i propri **gadget** elettronici: è di fatto accettata dai più l'impraticabilità di rimanere disconnessi per il tempo di un'intera riunione. Non ci si concede più il privilegio di dedicare tutta la nostra **attenzione** ad un unico evento, un unico argomento, un'unica persona.

È davvero necessario essere costantemente *online*? È un comportamento dettato da forza maggiore oppure è un'**abitudine** a cui non si vuole rinunciare? Forse si dovrebbe, almeno per salvaguardare la salute del proprio cervello, stando alle recenti ricerche di autorevoli centri di ricerca.

Gli effetti, perlopiù negativi, della tipica modalità **multitasking** sono materia di studio approfondito in diversi ambiti specialistici; fra questi: comunicazione, psicologia e **Programmazione Neurolinguistica**.

Uno studio pubblicato dal *Journal of Experimental Psychology*, ad esempio, redige i risultati di vari *test* a dimostrazione che una semplice **distrazione** di due o tre secondi è stata sufficiente a raddoppiare il numero di **errori** commessi dai partecipanti, impegnati in un lavoro.

Ciò significa che, quando si prende in mano il cellulare anche solo per verificare le chiamate perse, ci si mette nella condizione di vanificare, almeno in parte, le risorse di tempo e di impegno dedicate fino ad allora a quanto si stava facendo.

C'è di più: alla *Stanford University* hanno dimostrato che l'incessante passare da un'applicazione all'altra, da un'email a una *chat*, da una conversazione di persona a una virtuale, ha l'effetto di **ridurre** considerevolmente la **capacità di concentrazione**. Questo perché il cervello non è in grado di sostenere un carico troppo elevato di informazioni e, quando si supera la soglia sopportabile, non si riesce più a tenerle separate.

In altri termini, non si è più in grado di **filtrare** cosa sia importante e cosa invece sia irrilevante per la professione e, più in generale, per la propria vita. Le risorse neurali a disposizione non sono infinite, e quando si è bombardati da un sovraccarico di informazioni, si arriva a fine giornata esausti, perché le abbiamo utilizzate tutte.

Dal punto di vista della PNL, distogliere l'attenzione dall'interlocutore per dedicarla all'accessorio tecnologico di turno ha un **effetto negativo immediato**: quando si è di fronte ad una o più persone, è addirittura sufficiente tenere il telefono sul tavolo per attivare una dinamica di distrazione e ridurre la sintonia (*"rapport"*) che tanto aiuta a creare un clima positivo e di fiducia fra le parti.

È davvero indispensabile mantenere la propria connessione attiva tutto il giorno? Oppure possiamo decidere di dedicarci al 100%, per il tempo che serve, alla **persona** che si ha **di fronte**?

Per approfondire gli aspetti della comunicazione vi raccomandiamo il seguente seminario di specializzazione:



Seminario di specializzazione

COMUNICARE PIÙ EFFICACEMENTE ▶▶

Bologna Verona Milano Roma